

regolamento elettorale

art. 1 - Elettorato attivo

1, Il diritto di voto per l'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Garanti è esercitato dall'Assemblea dei soci, secondo gli articoli 12 e 15 dello Statuto.

2. IL socio avente diritto al voto impedito a partecipare alle votazioni può delegare per iscritto un altro socio, purché in regola con il versamento della quota associativa. Ogni membro dell'Assemblea può raccogliere fino a due deleghe.

art. 2 – Elettorato passivo

1. Possono essere candidati tutti gli iscritti in regola con gli adempimenti di cui allo Statuto i quali:

a) non abbiano subito condanne né abbiano in corso pendenze di natura penale o civile tali da offuscare il buon nome ed il prestigio dell'Associazione

b) non abbiano subito sanzioni disciplinari gravi

c) non siano stati censurati dal Collegio dei Garanti per comportamenti scorretti

2. In caso di perdita della qualità di socio, in qualunque momento e per qualunque ragione dichiarata, subentrerà il primo dei non eletti nella carica rimasta scoperta.

art. 3 – Candidature

1. Le candidature alle cariche di Presidente, di componente – effettivo o supplente - del Consiglio Direttivo e di componente del Collegio dei Garanti devono pervenire al Presidente e al Segretario in carica almeno 5 giorni prima della data stabilita per la votazione, fatto salvo il più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato per tempo ai soci.

2. Le candidature devono essere presentate per iscritto, anche per via telematica, con indicazione dei dati personali e accompagnate da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2

3. Il Segretario provvede a dare tempestivamente comunicazione a tutti i soci delle candidature pervenute.

art. 4 – Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è costituita da tre soci in regola con gli adempimenti di cui all'art. 7 dello Statuto, che non siano candidati alle cariche elettive né membri del Consiglio Direttivo uscente né membri del Collegio dei Garanti.

2. La Commissione elettorale è istituita dal Presidente in carica, al più tardi il giorno dell'Assemblea.

3. La Commissione elegge al suo interno un Presidente. Delle attività della Commissione Elettorale è redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente della Commissione stessa,

viene allegato agli atti dell'Assemblea.

4. Compiti della Commissione Elettorale sono:

- a. verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti di cui allo Statuto e al presente Regolamento
- b. curare che l'elenco dei candidati sia noto ai votanti
- c. verificare che i votanti siano in possesso dei requisiti a norma dello Statuto
- d. esaminare e convalidare le deleghe
- e. sovrintendere allo svolgimento delle votazioni
- f. effettuare pubblicamente le operazioni di scrutinio
- g. proclamare i risultati

5. La Commissione Elettorale decide in prima istanza ogni controversia in materia elettorale; contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data delle elezioni al Collegio dei garanti il quale delibera entro i successivi 45 giorni.

art. 5 - Votazioni

1. Le votazioni sono precedute da una presentazione dei candidati all'Assemblea.
2. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, su schede distinte a seconda dell'organo cui si riferiscono e siglate dai componenti della Commissione Elettorale. Le preferenze dovranno essere espresse indicando nome e cognome del candidato e, in caso di omonimie, la data di nascita.
3. Sulle schede per l'elezione del Presidente potrà essere espressa una sola preferenza. Sulle schede per l'elezione del Consiglio Direttivo potranno essere espresse fino a sette preferenze e, per i Consiglieri supplenti, fino a tre preferenze. Sulle schede per l'elezione del Collegio dei Garanti potranno essere espresse fino a tre preferenze.
4. Risulterà eletto chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due o più candidati si procederà a ballottaggio.
6. Per l'elezione del Presidente è necessario ottenere il voto del 50% + 1 dei votanti. Se nessuno avrà raggiunto il quorum del 50% si procederà al ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuto più voti (fermo restando il quorum del 50%).

art. 6 - Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo

1. Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo devono tenersi non oltre 15 giorni prima della scadenza del triennio di cui all'art. 17 dello Statuto e i neo eletti subentrano nella carica alla scadenza del triennio ovvero in caso di elezioni anticipate non oltre 30 giorni dalle elezioni.
2. Dopo la promulgazione dei risultati elettorali e fintanto che i neoeletti non abbiano assunto la carica, il Consiglio Direttivo uscente opera limitatamente agli affari ordinari.

art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.